



LEGA PRO

COMUNICATO N. 54/DIV – 1 NOVEMBRE 2024

54/191

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

GARE DEL 31 OTTOBRE 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 31 Ottobre 2024

12^ GIORNATA ANDATA

GIRONE C

ACR MESSINA	CAVESE	1-3
CASERTANA	TEAM ALTAMURA	1-1
CROTONE	BENEVENTO	2-2
FOGGIA	AUDACE CERIGNOLA	0-1
JUVENTUS NEXT GEN	SORRENTO	0-1
LATINA	MONOPOLI	0-1
POTENZA	TARANTO	5-0
TURRIS	CATANIA	1-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 1° novembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 31 OTTOBRE 2024

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,
premessi che in occasione delle gare della dodicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società CATANIA, CAVESE, FOGGIA, LATINA e TURRIS hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);



- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

SOCIETA'

AMMENDA € 3.000,00

CROTONE

A) per avere, i suoi sostenitori posizionati:

1. nel Settore Tribuna Scoperta Nord (circa il 10%), al 63° minuto della gara, intonato un coro offensivo e insultante, ripetuto per circa un minuto, nei confronti dei tifosi avversari;

2. nel Settore Curva Sud (circa il 50%), intonato, al 65 ° minuto della gara (ripetuto per circa due minuti), al 91° minuto della gara (ripetuto per circa un minuto) e al 95° minuto della gara (ripetuto per circa un minuto) un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi avversari ripetuto più volte che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;

B) per avere alcuni dei suoi sostenitori (circa 40), posizionati nel Settore Tribuna, al 95° minuto della gara in occasione del secondo goal della squadra avversaria, inveito e indirizzato numerosi sputi verso la panchina avversaria alcuni dei quali colpivano una parte degli occupanti.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutata la particolare odiosità delle condotte poste in essere sub A) punto 2 e sub B) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r c.c.).

AMMENDA € 1.500,00

FOGGIA

A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, al 72° minuto della gara, puntato, per circa un minuto, un raggio laser luminoso di colore verde sul volto del calciatore avversario colpendolo (mentre si accingeva a battere un calcio di rigore) così costringendo l'Arbitro ad interrompere la gara per circa un minuto;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al termine della gara, due bottigliette d'acqua semipiene sul terreno di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la sospensione della gara determinata dalla condotta sub A), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S.

(r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00

CATANIA per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (circa il 90%), posizionati nel Settore Distinti Ospiti A, intonato, al 30° minuto della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società, ripetuto consecutivamente per cinque minuti, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità della condotta posta in essere, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

TARANTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 13° e al 18° minuto del primo tempo, cinque petardi di media intensità nel recinto di gioco provocando la bruciatura del manto sintetico posto nella zona di accesso agli spogliatoi ed il terreno di gioco.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, ulteriori rispetto alla bruciatura del manto sintetico, E che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 300,00

BENEVENTO per avere, la totalità dei suoi sostenitori (100%), posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato, al 75° minuto della gara, un coro offensivo e insultante, nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per tre volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

BORRI DANIELE

(JUVENTUS NEXT GEN)

per avere, al 4° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava platealmente proferendo frasi irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato, gridando e sbracciando.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, e 36,

comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SILVESTRO ALESSANDRO (FOGGIA)

per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, mentre effettuava un intervento in scivolata, lo colpiva con i tacchetti esposti all'altezza della tibia, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, in particolare la natura del gesto, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MARINO ANTONIO (ACR MESSINA)

GUGLIEMOTTI DAVIDE (CATANIA)

CUDRIG NICOLO (JUVENTUS NEXT GEN)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MECCARIELLO BIAGIO (BENEVENTO)

per avere, al 95° minuto della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tifosi avversari, in quanto, in reazione agli sputi dagli stessi indirizzati verso la propria panchina, raccoglieva una bottiglietta piena d'acqua da terra e la lanciava in direzione della Curva Sud occupata dai tifosi avversari che cadeva sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, valutate le modalità complessive della condotta e le possibili conseguenze che avrebbe potuto provocare (r. proc. fed., r. c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

QUAINI ALESSANDRO (CATANIA)

DI LIVIO LORENZO (LATINA)

VONA EDOARDO (LATINA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FRISENNA GIULIO (ACR MESSINA)

FALASCA MATTEO (CASERTANA)

PAGLINO STEFANO (CASERTANA)

DI PASQUALE DAVIDE (CROTONE)

TASCONE SIMONE (FOGGIA)

VAZQUEZ FEDERICO NAHUEL (MONOPOLI)

RILLO FRANCESCO (POTENZA)

SHIBA CRISTIAN (TARANTO)

LEONETTI VITO (TEAM ALTAMURA)

ROLANDO EUGIO MATTIA (TEAM ALTAMURA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

DE SANTIS IVAN FRANCESCO (TARANTO)

AMMONIZIONE (III INFR)

RIZZO FRANCESCO (ACR MESSINA)
TASCONE MATTIA (AUDACE CERIGNOLA)
VEZZONI FRANCO ORLANDO (FOGGIA)
DI RENZO GIOVANNI PAOLO (LATINA)
IMPROTA RICCARDO (LATINA)
GUADAGNI GIUSEPPE (SORRENTO)

AMMONIZIONE (II INFR)

PAOLUCCI LORENZO (AUDACE CERIGNOLA)
FERRARA ANTONIO (BENEVENTO)
OUKHADDA SHADY (BENEVENTO)
CARPANI GIANLUCA (CATANIA)
ROJAS ZAMORA LUIS JOSE ESTEB (CROTONE)
SCHIRO THOMAS (CROTONE)
YABRE MOUSTAPHA (MONOPOLI)
COLANGIULI VINCENZO (SORRENTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

SALVO GIUSEPPE (ACR MESSINA)
FABBRI ALESSANDRO (CASERTANA)
FORTI CARMELO (CATANIA)
BARBA BENEDETTO (CAVESE)
LAMBERTI DOMENICO (CAVESE)
TUMMINELLO MARCO (CROTONE)
ACAMPA DAVIDE (TEAM ALTAMURA)
TROTTA MARCELLO (TURRIS)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 1 Novembre 2024

IL PRESIDENTE
Matteo Marani